



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

Pubblicato il 29/09/2016

N. 00244/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00390/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2016, proposto da:

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pezone C.F. PZNMHL73R12C632R, con domicilio eletto presso Paolo Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio 11;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Stefania Valeri C.F. VLRSFN67A54L103Y, Mario Battaglia C.F. BTTMRA27H12I804U, domiciliata in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 6;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Arci Caccia, Unione Nazionale Enelcaccia Pesca e Tiro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Colagrande C.F. CLGRRT68T28A345B, Marco Orlando C.F. RLNMRC66D24H501Q, Angelo Annibali C.F. NNBNGL76E18C773B, Andrea Ruffini C.F. RFFNDR80L04H501L, Matteo Valente C.F. VLNMTT81C30H501F, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Valente C.F. VLNMTT81C30H501F, Roberto Colagrande C.F. CLGRRT68T28A345B, Andrea Ruffini C.F. RFFNDR80L04H501L, Angelo Annibali C.F. NNBNGL76E18C773B, Marco Orlando C.F. RLNMRC66D24H501Q, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Innocenzo Gorlani C.F. GRLNCN37L29B157B, Mario Gorlani C.F. GRLMRA69R30B157L, Matteo Flamminj C.F. FLMMTT85T06L103C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 2/8/2016, con cui è stato approvato il calendario venatorio **2016/2017**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, allo stato, in relazione all'attualità dell'interesse cautelare e ad una sommaria

delibazione propria della presente fase, che:

-le doglianze relative alla non cacciabilità di alcune specie non appaiono meritevoli di condivisione, stante l'assenza di competenza della Regione nella individuazione delle specie ritenute cacciabili, che implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato, il quale, peraltro, all'art. 18 della legge n. 157/1992 include le specie Beccaccino, Pavoncella, Moriglione e Marzaiola, Frullino, Codone, Mestolone, Canapiglia, Combattente, Beccaccia tra quelle ritenute cacciabili;

b) nondimeno appaiono condivisibili le doglianze relative al prolungamento della caccia (oltre il 31 dicembre 2016 e sino al 19 gennaio 2017), con riferimento alle sole specie Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo Sassello, atteso che le motivazioni addotte dalla Regione non appaiono sufficienti e adeguate in relazione al diverso parere espresso dall'ISPRA, nonché in contrasto con il principio di precauzione, in virtù del quale l'assenza di un preventivo monitoraggio delle singole specie sul territorio, comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche;

Rilevata la complessità delle questioni, le spese di fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, nella parte in cui consente la caccia per le specie Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo Sassello dal primo gennaio 2017 al 19 gennaio 2017

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di Ottobre 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO